

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1976

Conferimento della qualifica di « aiutante » ai marescialli maggiori (cariche speciali) già in congedo al 30 giugno 1970

ONOREVOLI SENATORI. — In base al combinato disposto della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, e del relativo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, le qualifiche di « aiutante » o di « scelto » ed il conseguente parametro di stipendio 245 — proprio dell'aiutante di battaglia — possono essere attribuiti, per un'aliquota non superiore al 10 per cento dei posti di organico di sottufficiale, anche ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti « previa opportuna selezione ».

Le qualifiche sono conferite dando la precedenza ai marescialli maggiori o di prima classe, nominati nelle cariche speciali, senza che occorra una ulteriore valutazione.

Poichè la normativa di cui sopra ha effetto dal 1° luglio 1970, dal beneficio rimangono esclusi tutti i marescialli maggiori, cariche speciali, in congedo alla data del 30 giugno 1970.

Il loro trattamento di quiescenza rimarrà infatti ancorato anche dopo il 1° settembre 1971 (data prevista dalla succitata legge per la riliquidazione di tutte le pensioni già in

godimento) al parametro 218 del maresciallo maggiore. A decorrere da tale data si verificherà perciò che la pensione del maresciallo maggiore, non vincitore di concorso per la nomina alle cariche speciali, di cui all'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, potrà essere superiore a quella del pari grado, che durante il servizio attivo ha, invece, superato il concorso stesso.

La disparità di trattamento — a danno di personale maggiormente qualificato — appare del tutto ingiustificata, ove si consideri anche che i marescialli maggiori cariche speciali dell'Arma dei carabinieri (organico 300 - legge 11 febbraio 1970, n. 56) esercitano funzioni superiori a quelle dei pari grado privi di tale qualifica e degli stessi aiutanti di battaglia. Infatti:

se comandanti di tenenza o di sezione esplicano in modo permanente mansioni analoghe a quelle degli ufficiali subalterni;

se capi scrivani esercitano — sia pure sotto la direzione degli ufficiali — il controllo sul personale dipendente, curano il regolare andamento degli uffici e ne garantiscono la continuità di funzionamento.

Di contro, gli aiutanti di battaglia esplicano le funzioni dei comuni marescialli maggiori (comandanti di stazione o scrivani presso uffici meno importanti) e per essere nominati alle cariche speciali debbono, al pari di questi ultimi, superare il concorso per esami previsto dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210.

Per eliminare la sperequazione in argomento occorre modificare la normativa vi-

gente ed allineare definitivamente la posizione dei marescialli maggiori cariche speciali a quella degli aiutanti di battaglia, prevedendo che il parametro 245 spetti di diritto ad entrambe le categorie e che l'innovazione operi anche a favore del personale già in quiescenza al 30 giugno 1970.

A ciò tende il presente disegno di legge, il cui onere finanziario è valutato in 16 milioni di lire annue.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, e del relativo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, sono equiparati agli aiutanti di battaglia ed a loro spetta, di diritto, il parametro di stipendio 245.

La norma di cui sopra esplica la sua efficacia anche nei confronti del personale già in quiescenza al 30 giugno 1970.